



MOG-231 APPENDICE NORMATIVA

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Tel: 099 7356111 • Fax 099 7794247

Web: www.kymamobilita.itE-Mail: kymamobilita@kymamobilita.itPec: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Copia Non Controllata N°. _____

Copia Controllata N°. _____

DESTINATARIO: _____

UNITA'/SOCIETA': _____

BOZZA	1	Aggiornamento legislativo			
DATA	REV.	CONTENUTO REV.	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Indice generale della sezione

Sommario

0. Premessa	4
1. Art.24 (regola modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020): Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	4
2. Art.24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati	7
3. Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata	16
4. Art. 25 (regola modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020): Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	20
5. Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	26
6. Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria ed il commercio	29
7. Art.25-ter: Reati societari	32
8. Art.25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	38
9. Art.25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	47
10. Art.25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale	49
11. Art.25-sexies: Abusi di mercato	54
12. Art.25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro	58
13. Art.25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	60
14. Art.25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	63
15. Art.25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	65
16. Art.25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità pubblica	69
17. Art.25-undecies: Reati ambientali	70
18. Art.25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	86
19. Art.25-Terdecies: Reati di razzismo e xenofobia	91
20. Art.25-Quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	93
21. Art.25-Quinquiesdecies: Reati tributari (Modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)	95
22. Art.25-Sexiesdecies: Contrabbando (diritti di confine)	99
23. Art.25-Septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale	105

24.	Art.25-Duodevices: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	108
25.	Art.26: Delitti tentati	109
26.	Reati transnazionali (L. n. 146/2006): Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	110
27.	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013): Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva	117

0. Premessa

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il D.Lgs.n.231 del 2001 si riferisce nel prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato commesso da chi agisce (*soggetto di vertice o subordinato*) nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso, è utile riportare qui di seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le macro-attività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina nella Parte II del presente Modello 231, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità dell'azienda ed i settori sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire. Ciò anche al fine di favorire, attraverso una diffusa azione di informazione e formazione, la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'azienda e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello 231.

1. **Art.24 (regola modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020): Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della legge 23 dicembre 1986, n.898.

3.Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi

Art. 316-bis c.p.

Malversazione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

[III]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[IV]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture (Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

[I]. Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

[II]. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Art.2 L.898 23 dicembre 1986

Frode in agricoltura (Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

[I]. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.

[II]. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

[III]. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

[III-bis]. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 640 c.p.

Truffa (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità

[II-bis]. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Art. 640-bis c.p.

[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p.

Frude informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzioni interdittive previste dall'Articolo 9 comma 2 del D.Lgs.n.231

Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-bis. dell'Art.24 si applicano le sanzioni interdittive:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Art.24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi**Art. 491-bis c.p.****Documenti informatici**

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p.**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

[II]. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (modificato da Legge n. 238 del 23.12. 2021)

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Art. 617-quinquies c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-ter c.p.

Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 640-quinquies c.p.**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

D.L. 21.09.2019, n. 105 Art. 1**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**

[XI]. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24-bis del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

D.Lgs.n.231 del 21-11-2007, Art. 55, co. IX**Sanzioni penali**

[IX]. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

GLI ARTICOLI CHE SEGUONO APPARTENGONO AL D.LGS 196/2003 CODICE PRIVACY. In base al D.Lgs.n.101 del 2018, tali articoli restano in vigore anche a seguito dell'emanazione del Regolamento Europeo 679/2016 conosciuto meglio come GDPR. Agli articoli precedentemente già presenti nel codice privacy, il legislatore ha aggiunto gli articoli 167-bis e 167-ter che troveremo di seguito. Nell'ambito del trattamento illecito dei dati personali, sempre in base al D.Lgs.n.101 del 2018, sono stati abrogati i seguenti articoli: 17,18,19,21,22,23,25,26,27.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 123**Dati relativi al traffico**

[I]. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi

anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

[II]. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

[III]. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

[IV]. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

[V]. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

[VI]. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 129

Elenchi dei contraenti

[I]. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

[II]. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 130

Comunicazioni indesiderate

[I]. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per

l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.

[II]. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

[III]. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.

[III-bis]. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

[III-ter]. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
- b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
- c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
- d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
- e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
- f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
- g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

[III-quater]. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

[IV]. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

[V]. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

[VI]. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 167

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 167-bis

Comunicazione e diffusione illecita di dati personali

L'articolo 167-bis prevede un reato del tutto nuovo, e punisce la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno. La comunicazione o la diffusione devono riguardare un archivio automatizzato di dati personali o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Il reato si configura solo se la diffusione o la comunicazione dei dati avviene in violazione di specifiche e limitate disposizioni normative, per lo più applicabili a soggetti che trattano dati professionalmente o per obbligo di legge, cosa che limiterà l'applicabilità della norma.

La nozione di "archivio automatizzato" non è definita, per cui dovrà essere ricavata altrove. In base al GDPR "archivio" è "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".

Questo reato ha come elemento caratterizzante il trattamento su larga scala (vedi DPO), concetto già introdotto dal regolamento e sostanziato dai pareri del Working Party art. 29 (oggi European Data Protection Board). L'attuazione della norma penale potrebbe creare problemi di tassatività essendo il concetto estraneo alla normativa criminale.

La pena è la reclusione da 1 a 6 anni, ma anche qui, se per lo stesso fatto è applicata anche una sanzione amministrativa la pena è diminuita.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 167-ter
Acquisizione fraudolenta di dati personali

L'articolo 167-ter prevede il reato di acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e quindi punisce chi acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato, o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala al fine di trarne profitto o di arrecare danno ad altri. La pena è fino a 4 anni.

Anche qui vi è come elemento caratterizzante il trattamento su larga scala.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 168
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all' articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 170
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 171
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, commi, 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, Art. 172
Pene accessorie

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 comma 2 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti normativi

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere

[I]. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p.

Associazione di tipo mafioso anche straniera

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con **Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152**

PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 416-bis.1 c.p.

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla già menzionata aggravante.

[III]. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

[IV]. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Art. 416-ter c.p.

Scambio elettorale politico-mafioso

[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di

qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[III]. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[IV]. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74. TU sulla droga, D.P.R. 309/90.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VII bis]. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[VIII]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 dell'Art.24-ter, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'Art.24-ter, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Art. 25 (regola modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020): Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 316 e 323 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Riferimenti normativi

Art. 289-bis c.p.p.

Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione

[I]. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

[II]. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294.

[III]. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Art. 314 c.p.

Peculato

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p.

Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p.

Corruzione per atti d'ufficio Corruzione per atti d'ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p.

Circostanze aggravanti

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p.

Corruzione in atti giudiziari

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p.

Pene per il corruttore

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322- quater c.p.

Riparazione pecuniaria (modificato dalla L.3 del 9 gennaio)

[I]. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 323 c.p.**Abuso d'ufficio (inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Art. 346-bis c.p.**Traffico di influenze illecite (modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)**

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'Art.25, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

5. Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione all'articolo 453 e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quotef-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Riferimenti normativi

Art. 453 c.p.

Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III]. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p.**Alterazione di monete**

[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p.**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457c.p.**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

[I]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p.**Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati**

[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per *valori di bollo* la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.**Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p.

Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

[I]. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

[II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 493-ter c.p.**Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento**

[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[III]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[IV]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 512-bis c.p.**Trasferimento fraudolento di valori**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'Art.25-bis, di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6. Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria ed il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Riferimenti normativi

Art. 513 c.p.

Turbata libertà dell'industria o del commercio

[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Art. 513-bis c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art.25-bis.1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

7. Art.25-ter: Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote
 - c) (Abrogata).
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote
 - e) per il delitto di falso in prospetto previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma del Codice civile la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Riferimenti normativi

Art. 2621 c.c.

False comunicazioni sociali

[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c.

Fatti di lieve entità

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c.**Non punibilità per particolare tenuità**

[I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c.**False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c.**Impedito controllo**

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c.**Formazione fittizia del capitale**

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c.**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzioni tra privati

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. (abrogato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

[VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Art. 2635-bis c.c.**Istigazione alla corruzione tra privati**

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III]. (abrogato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019).

Art. 2635-ter c.c.**Pene accessorie**

[I]. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis secondo comma.

Art. 2636 c.c.**Illecita influenza sull'assemblea**

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c.**Aggiotaggio**

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c.**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[III-bis]. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera s-bis del comma 1 dell'Art.25-ter si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

8. Art.25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati attuati in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Riferimenti normativi

Art. 270 c.p.

Associazioni sovversive

[I]. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[III]. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

[I]. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[III]. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[IV]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-bis. 1 c.p.

Circostanze aggravanti e attenuanti

[I]. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[II]. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

[III]. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

[IV]. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

[V]. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter c.p.

Assistenza agli associati

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater.1 c.p.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

[I]. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

[III]. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

[II]. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

[I]. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p.

Condotte con finalità di terrorismo

[I]. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

[I]. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle già menzionate aggravanti.

Art. 280-bis c.p.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p.

Atto di terrorismo nucleare

[I]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé, o ad altri, materia radioattiva
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

[II]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

[III]. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

[V]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

[VI]. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter

Sequestro di persona a scopo di coazione

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

[III]. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato

[I]. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

[III]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p.

Cospirazione politica mediante accordi

[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Per i promotori la pena è aumentata.

[III]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p.

Cospirazione politica mediante associazione

[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p.

Banda armata: formazione e partecipazione

[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[IV]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

L.342 10/05/1976**Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra****Art.1**

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art.2

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

L. 422 28/12/1989**Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave****Art.3**

1.Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione

3.Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4.Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5.Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6.Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7.Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

D.Lgs.n.625/1979**Pentimento operoso****Art. 5**

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente

impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Appendice

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters"
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche
- c) l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo
- d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura
- e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

Appendice

Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999

[I]. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

[II]. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

[III]. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

[IV]. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

[V]. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'Art. 25-quater, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 25-quater, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

9. Art.25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti normativi

Art.583-bis c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-quater.1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati nell'articolo 25-quater.1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

10. Art.25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
 - d) per i delitti all'art.601-bis, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile va da 400 a mille quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti normativi

Art. 600 c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p.

Prostituzione minorile

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p.

Pornografia minorile

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

[III]. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 c.p.**Pornografia virtuale**

[I]. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[II]. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p.**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

[I]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p.**Tratta di persone**

[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

[IV]. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 601-bis c.p.

Traffico di organi prelevati da persona vivente

[I]. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

[II]. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602 c.p.

Acquisto e alienazione di schiavi

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p.**Adescamento di minorenni (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)**

[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[III]. La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 613-bis c.p.**Tortura**

[I]. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

[II]. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

[III]. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

[IV]. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

[V]. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter c.p.**Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura**

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a

commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-quinquies nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 25-quinquies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11. Art.25-sexies: Abusi di mercato

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Riferimenti normativi**Art. 184 TUF****Abuso di informazioni privilegiate**

[1]. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

[II]. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

[III]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[III-Bis]. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[IV]. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF

Manipolazione del mercato (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)

[I]. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

[I-bis]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

[II]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[II-bis]. (abrogato)

[II-ter]. (abrogato)

Art. 187-bis TUF

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

... abrogati

[V]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per l'effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e delle entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

[VI]. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter TUF

Manipolazione del mercato

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque, viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

[II]. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

[IV]. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato

Art. 187-ter.1 TUF

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a due milioni cinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a due milioni cinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, agli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quinquies- TUF **Responsabilità dell'ente**

[I]. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

[II]. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

[III]. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

[IV]. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 14 REG. EU. n. 596/2014

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 REG. EU. n. 596/2014

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

12. Art.25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Riferimenti normativi

Art. 589 c.p.

Omicidio colposo

- [I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- [II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
- [III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 55 D.Lgs.n.81 del 9 Aprile2008

Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

[I]. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

[II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

...

(1) Articolo modificato dall'articolo 39, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente sostituito dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs.n.106 del 3 agosto 2009.

Art. 590 c.p.

Lesioni personali colpose

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-septies nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-septies nel comma 3, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13. Art.25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Riferimenti normativi**Art. 648 c.p.****Ricettazione (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)**

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p.**Riciclaggio (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)**

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p.**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)**

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'Art. 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p.

Autoriciclaggio (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-octies nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione agli illeciti indicati dall'Art. 25-octies, di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14. Art.25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto Legge n. 184 dell'8 novembre 2021 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Riferimenti normativi

Art. 493-ter c.p.

Regio decreto n. 1398 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (introdotto da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p.

Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-octies.1 al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

15. Art.25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Riferimenti normativi

Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171 modificato dalla L. n. 406/81, dalla L. n. 248/ 2000, dal D.L. n. 7/ 2005

- **Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa**
- **Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione**

[I]. Salvo quanto previsto dall'Art. 171-bis e dall'Art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi formato:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare
- f) in violazione dell'Art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma

corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

[IV]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Legge 633/41 del 22/04/1941

Art. 171-bis modif. dalla L. n. 248/ 2000

- Abusiva pubblicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Legge 633/41 del 22/04/1941

Art. 171-ter modif. dalla L. n. 191/2009, dalla L. n. 248/ 2000, dal D.L. n. 7/ 2005, D.lgs. n.68/2003

- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale

- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-septies

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-octies

- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-novies nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore non superiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo **174-quinquies** della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 174-quinquies legge n. 633 del 1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

16. Art.25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità pubblica

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Il presente articolo è stato rinumerato quale Art. 25-decies, dall'Art. 2, D.Lgs.n.121/2011 e risulta ivi indicato il riferimento al Codice penale.

Riferimenti normativi

Art. 377-bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

17. Art.25-undecies: Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

f) per il delitto di cui all'articolo 260, (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale) e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Riferimenti normativi

Art. 452 -bis c.p.

Inquinamento ambientale

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p.

Disastro ambientale

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p.

Delitti colposi contro l'ambiente

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p.

Circostanze aggravanti

[I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

[I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

[IV]. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[V]. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[VI]. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis c.p.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

[II]. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato.

[III]. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del Codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

L. n.150/92(vigente al 1/06/2015)

Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia

Art.1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art.2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art.3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art.6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

D.Lgs.n.152/2006**Scarichi di acque reflue-Sanzioni penali****[Art.137]**

[I]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

[II]. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'Art.29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...

[V]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...

[XI]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

...

[XIII]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

D.Lgs.n.152/2006

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

[Art.256]

[I]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.29-quattordices, comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...

[III]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444

c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

...

[V]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D.Lgs.n.152/2006

Bonifica dei siti

[Art. 257]

[I]. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

...omissis

D.Lgs.n.152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Modificato da D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020)

[Art. 258]

[I]. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[II]. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

[III]. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di

unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

[IV]. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[V]. Nei casi di cui ai commi 1,2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

[VI]. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[VII]. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[VIII]. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

[IX]. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di

un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[X]. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

[XI]. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.

Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

[XII]. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[XIII]. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Il DPCM del 24 dicembre 2018 ha stabilito con l'articolo 1 che:

- 1) Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.*
- 2) Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.*
- 3) L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

D.Lgs.n.152/2006

Traffico illecito di rifiuti

[Art.259]

[I]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[II]. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

D.Lgs.n.152/2006

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

[Art.260]

Articolo abrogato e sostituito da Art 452-quaterdecies c.p. dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018.

D.Lgs.n.152/2006

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

[Art. 260-bis]

[I]. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.

[II]. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

[III]. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

[IV]. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

[V]. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila.

[VI]. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[VIII]. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[IX]. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

[IX-bis]. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[IX-ter]. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto.

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, 12 ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 con: "a decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

D.Lgs.n.152/2006**Sanzioni per il superamento valor limite di emissione****[Art. 279]**

...

[V]. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

...

omissis

D.Lgs.n.202/2007**Inquinamento doloso provocato da navi****Art.8**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[III]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

D.Lgs.n.202/2007**Inquinamento colposo provocato da navi****Art.9**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[III]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

L. 549/93**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive****Art. 3**

[I]. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[II]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

[III]. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).

[IV]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

[V]. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

[VI]. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt.9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-undecies al comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-undecies al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

18. Art.25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Riferimenti normativi**Art. 22 D.Lgs.n.286/98****Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (ultimo agg.to del D.Lgs.n.40 del 4.3. 2014 e L.161/2017)**

[I]. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

[II]. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro

[III]. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[IV]. abrogato da D.L. 28 giugno 2013, n. 76

[V]. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

[V.1]. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

[V-Bis]. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale
- c) reato previsto dal comma 12.

[V-Ter]. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

[VI]. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[VII]. abrogato dal D.Lgs.n.109 del 16 luglio 2012.

[VIII]. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

[IX]. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

[X]. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

[XI]. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[XI-Bis]. Abrogato dal D. Lgs.n.71 11 Maggio 2018.

[XII]. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[XII-Bis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

[XII-Ter]. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[XII-Quater]. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno (modificato dall'art. 1 comma 1 lettera i) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[XII-Quinques]. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

[XIII]. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[XIV]. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

[XV]. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

[XVI]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione

Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98

Sanzione amministrativa accessoria (aggiornato con decreto del 26 gennaio 2021)

Art. 22 comma 12 ter: “con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”

< Decreto n 151 del 22 dicembre 2018> definisce:

Art.1 Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

Art.2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1971 per l'anno 2020 e con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905 e con decreto del 7 maggio 2022 ad euro 1798.

Art. 12 Commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs.n.286/98
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo metà.

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-duodecies ai commi 1-bis e 1-ter si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

19. Art.25-Terdecies: Reati di razzismo e xenofobia

Nel disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, infatti l'articolo 5 della Legge Europea inserisce all'interno del D.Lgs.n.31/2001 il nuovo Art. 25-terdecies, con il seguente testo:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'Art.3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654, abrogato e sostituito dagli artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente la sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Riferimenti normativi**Art. 604-bis c. p.****Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito

[I]. Con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[II]. Con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[III]. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[IV]. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[V]. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[VI]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale comunitari e delle convenzioni internazionali.

Art. 604-ter c. p.

Circostanza aggravante

[I]. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-terdecies al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 comma 3.

20. Art.25-Quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La legge n.39 del 3 maggio 2019 inerente alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 con l'Art 5 inserisce nel D. Lgs.n.81/01 l'Art. 25-quaterdecies" Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" con il seguente testo:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Riferimenti normativi**Art. 1 L.401/1989****Frode in competizioni sportive**

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

[II]. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

[III]. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 L.401/1989**Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**

[I]. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a

chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

(Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, infine, dal comma 23 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88)

[II]. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

(Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

[III]. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

[IV]. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

[IV-bis]. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

(Comma aggiunto dall'Art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388)

[IV-ter]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

(Comma aggiunto dall'Art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 539 dell'Art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-quaterterdecies al comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21. Art.25-Quinquesdecies: Reati tributari (Modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

L'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 **l'Art. 25-quinquesdecies" Reati tributari"** in relazione alla commissione del **"delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** specificando le sanzioni nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra.

Sempre **nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**, l'articolo 5 (modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231) del Decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha inserito il comma 1-bis (in relazione alla **commissione dei delitti** previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo **non inferiore a dieci milioni di euro**) ed ha così modificato il testo dell'Art.25-quinquesdecies:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis.: In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1,1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi

Art. 2 D.Lgs.n.74

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[II-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.Lgs.n.74

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici inesistenti (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D.Lgs.n.74

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti i (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
[III].....

Art. 10 D.Lgs.n.74

Occultamento o distruzione di documenti contabili (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 4 D.Lgs.n.74**Dichiarazione infedele (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

[I]. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

[I-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

[I-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D.Lgs.n.74**Omessa dichiarazione (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

[I]. È punito con la reclusione da due anni a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

[I-bis]. È punito con la reclusione da due anni a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

[II]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-quater**Indebita compensazione (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

[II]. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-quinquiesdecies ai commi 1,1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

22. Art.25-Sexiesdecies: Contrabbando (diritti di confine)

L'art. 5 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-sexiesdecies "Contrabbando".

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi**Art. 34 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973****Diritti doganali e diritti di confine**

Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine":

- Dazi di importazione e quelli di esportazione
- Prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
- Merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato

Art. 36 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973, comma 1**Presupposto dell'obbligazione doganale**

Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Art. 282 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art.284 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nel movimento marittimo delle merci**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'Art. 16, salvi i casi di forza maggiore
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'Art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'Art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973

Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'Art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'Art. 140.

Art. 288 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nei depositi doganali**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere

Art.291-bis Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

Art. 291-ter Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del Codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art.291-quater Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Altri casi di contrabbando**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Circostanze aggravanti del contrabbando**

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata

b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia

c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione

d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 euro.

Art. 301 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973**Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)**

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-sexiesdecies ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

23. Art.25-Septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale

La legge n.22 del 09 Marzo 2022 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riferimenti normativi

Art. 518-bis c.p.

Furto di beni culturali

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p.

Appropriazione indebita di beni culturali

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p.

Ricettazione di beni culturali

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p.

Importazione illecita di beni culturali

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art.518-undecies c.p.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

Art.518-duodecies c.p.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art.518-quaterdecies c.p.

Contraffazione di opere d'arte

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico
 - 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico
 - 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti
 - 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti
- [III]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-septiesdecies al comma 1 e 4 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

24. Art.25-Duodevices: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La legge n.22 del 09 Marzo 2022 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art.25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti normativi**Art. 518-sexies c.p.****Riciclaggio di beni culturali**

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p.**Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 16 del D.Lgs.n.231

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art.25-duodevicies si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

25. Art.26: Delitti tentati

Affinché si abbia delitto tentato, è necessario che l'azione tipica si stata iniziata ma non sia giunta a compimento (si pensi al soggetto che prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare) oppure la condotta sia stata portata a compimento, ma l'evento non si è poi verificato (si pensi al soggetto che spara, ma non colpisce la sua vittima). Nel primo caso si parla di tentativo incompiuto, nel secondo di tentativo compiuto.

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Riferimenti normativi**Art.56 c.p.****Delitto tentato**

[I]. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

[II]. Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

[III]. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

[IV]. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto relativo all'articolo 26.

26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006): Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale**Art.3- L. 146/2006 Definizione di reato transnazionale**

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- a) sia commesso in più di uno Stato
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 - L. 146/2006 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (**Abrogato** dall'art. 64, D.Lgs.n.21 novembre 2007, n. 231).
6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (**Abrogato** dall'art. 64, D.Lgs.n.21 novembre 2007, n. 231).
7. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Riferimenti normativi

Art. 377-bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c. p.

Favoreggiamento personale

[I]. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

[III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere

[I]. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art.416-bis c.p.

Associazione di tipo mafioso

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-bis.1 c.p.

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[III]. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

[IV]. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Art.12 D.Lgs.n.286 25/07/98

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

.....

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

.....

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

--- omissis

Art. 74. D.P.R. 309/90

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VII- bis]. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[VIII]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

D.P.R. n.43 del 23/01/73

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Art.291-quater (Modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art.9 comma a e b-bis, della legge 16 marzo 2006, n.146

Operazioni sotto copertura (Modificato da Legge del 9/01/2019 n.3 e da Art.2 Legge del 09/03/22 n.22)

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha sostituito la lettera a dell'Art.9 "operazioni sotto copertura" con:
fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili

a- Gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altre utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altre utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

.....

b-bis (comma aggiunto dall'Art.2 L.n.22 del 09 Marzo 2022

Gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a.

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 10 - L. 146/2006 al comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 dell'Art. 10 - L. 146/2006 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013): Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del Codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Riferimenti normativi

Art. 440 c.p.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

[I]. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[II]. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

[III]. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 442 c.p.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate

[I]. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444-ter c.p.

Commercio di sostanze alimentari nocive

[I]. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

[II]. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

[I]. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-quater c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _g Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
Articolo 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture												
1	Malversazione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022)	Art. 316-bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi
2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022)	Art. 316-ter c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi
3	Frode nelle pubbliche forniture (Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 356 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi
4	Frode in agricoltura (Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)Frode in agricoltura (Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)	Art.2 L.898 23 dicembre 1986	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi
5	Truffa (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e del D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)	Art. 640 c.p. - Art. 640-bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi
6	Frode Informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell’8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)	Art. 640-ter c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	RIF15) Gestione delle attivit� di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici, RIF2) - la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni), licenze e/o concessioni pubbliche, RIF3) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorit� Pubblica di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli, RIF10) Amministrazione del personale, RIF4) - Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali, RIF11) Gestione del Personale, RIF09) gestione delle spese per liberalit�, RIF08) sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi, Gestione degli acquisti di beni e servizi, RIF14) erogazione di servizi

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
Articolo 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati												
7	Documenti informatici	Art. 491-bis c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Acquisizione di informazioni riservate (8), Gestione e comunicazione di informazioni privilegiate (9),Gestione dei sistemi informatvo aziendale(21)
8	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
9	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi Informatici o telematici (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)	Art.Art. 615-quater c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	1	POCO SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
10	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (modificato da Legge n. 238 del 23.12. 2021)	Art. 615-quinquies c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
11	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni Informatiche o telematiche (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)	Art. 617-quater c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
12	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (modificato da Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)	Art. 617-quinquies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	2	MODERATAMENTE PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
13	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-bis c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
14	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico	Art. 635-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _g 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _g	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _f	Valorizzazione I _{pf}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
15	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
16	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
17	Frode Informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)	Art. 640-ter c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	RIF 12) Gestione dei sistemi informativi aziendali
18	Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
19	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	D.L. 21.09.2019 n. 105 Art. 1	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
20	Sanzioni penali - comma IX	D.Lgs.n.231 del 21-11-2007 Art. 55, co. IX	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
21	Dati relativi al traffico (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 123	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
22	Elenchi dei contraenti (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 129	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
23	Comunicazioni indesiderate (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 130	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
24	Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 167	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
25	Comunicazione e diffusione illecita di dati personali (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 167-bis	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
26	Acquisizione fraudolenta di dati personali (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 167-ter	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
27	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 168	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
28	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 170	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
29	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 171	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
30	Pene accessorie (CODICE PRIVACY)	D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 Art. 172	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Sono interessati tutti i processi dove si trattano dati personali. In attuazione al contenimento dei rischi risulta necessario che i dati vengano trattati secondo quanto previsto dal GDPR.
Articolo 24-ter: Delitti di criminalità organizzata												
31	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
32	Associazione di tipo mafioso anche straniero	Art. 416-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
33	Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose	Art. 416-bis.1 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
34	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
35	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
36	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74, TU sulla droga - D.P.R. 309/90.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
Articolo 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio												
37	Peculato	Art.Art. 314 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
38	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 316 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
39	Concussione	Art. 317 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all'ottenimento e al rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche)(2), Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3), Erogazione dei servizi (25) Selezione e assunzione del personale (18)
40	Corruzione per atti d'ufficio	Art. 318 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	1	POCO SIGNIFICATIVO	3	3	PROBABILE	9	RISCHIO BASSO	Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. (anche finalizzati all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche) (2), Gestione dei rapporti con la P.A. o Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3) Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi (17) Erogazione di servizi (25)
41	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Gestione adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all'ottenimento e al rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche)(2), Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3), Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica verso terzi (17), Erogazione dei servizi (25)
42	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	2	MODERATAMENTE PROBABILE	6	RISCHIO RESIDUO	
43	Corruzione in atti giudiziari	Art.Art. 319-ter c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali, arbitrali (4)
44	Induzione indebita a dare o promettere utilità (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art.Art. 319-quater c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all'ottenimento e al rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche)(2), Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3), Erogazione dei servizi (25) Selezione e assunzione del personale (18)
45	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
46	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	2	MODERATAMENTE PROBABILE	6	RISCHIO RESIDUO	
47	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	
48	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)	Art. 322-bis c.p.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	
49	Abuso d'ufficio (inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 323 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	1	POCO SIGNIFICATIVO	3	3	PROBABILE	9	RISCHIO BASSO	Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. (anche finalizzati all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche) (2), Gestione dei rapporti con la P.A. o Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3) Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi (17) Erogazione di servizi (25)
50	Traffico di influenze illecite (modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)	Art. 346-bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. (anche finalizzati all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche) (2), Gestione dei rapporti con la P.A. o Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e controlli (3) Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso terzi (17) Erogazione di servizi (25)
ART. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento												
51	Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
52	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
53	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione delle risorse finanziarie (10), Gestione dei fondi cassa (13)
54	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	1	POCO SIGNIFICATIVO	3	3	PROBABILE	9	RISCHIO BASSO	Gestione delle risorse finanziarie (7).

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
55	Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati	Art. 459 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
56	Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 460 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
57	Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 461 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
58	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
59	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	Art. 473 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
60	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	Art. 474 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
61	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
62	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
ART. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria ed il commercio												
63	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
64	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
65	Frodi contro le industrie nazionali	Art. 514 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	2	MODERATAMENTE PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
66	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
67	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
68	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
69	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
70	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-ter: Reati societari												
71	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e dei soci (6), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione della contabilità (5)
72	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Art. 2622 c.c.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
73	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione dei rapporti con Collegio sindacale e con i soci (7)
74	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	2	MODERATAMENTE PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i soci (6),
75	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	1	POCO SIGNIFICATIVO	3	3	PROBABILE	9	RISCHIO BASSO	Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i soci (6),
76	Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante	Art. 2628 c.c.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	2	MODERATAMENTE PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i soci (6),
77	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione delle risorse finanziarie (10), Gestione della contabilità (5)
78	Omissa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
79	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	2	MODERATAMENTE PROBABILE	8	RISCHIO BASSO	Gestione delle risorse finanziarie (10), Gestione della contabilità (5)
80	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
81	Corruzioni tra privati	Art. 2635 c.c.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Amministrazione personale (10), Gestione del personale(11) Gestione degli acquisti di beni e servizi (8)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R ₅ 0-4	R ₅ Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
82	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635 bis c.c.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Amministrazione personale (10), Gestione del personale(11) Gestione degli acquisti di beni e servizi (8)
83	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i soci (6),
84	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
85	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico												
86	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
87	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico	Art. 270-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
88	Circostanza aggravanti e attenuanti	Art. 270-bis, 1 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
89	Assistenza agli associati	Art. 270-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
90	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quater c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
91	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270-quater.1 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
92	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quinquies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
93	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.1 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
94	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270-quinquies.2 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
95	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-sexies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
96	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
97	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
98	Atto di terrorismo nucleare	Art. 280-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
99	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
100	Sequestro di persona a scopo di coazione	Art. 289-ter	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
101	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302 c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
102	Cospirazione politica mediante accordi	Art. 304 c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
103	Cospirazione politica mediante associazione	Art. 305 c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
104	Banda armata: formazione e partecipazione	Art. 306 c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
105	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Art. 307 c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
106	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	L.342 10/05/1976	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
107	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	L. 422 28/12/1989	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
108	Pentimento operoso	D.Lgs.n.625/1979	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
109	Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	Appendice	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
110	Articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	Appendice	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili												
111	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art.583-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-quinquies: Delitti contro la personalit� individuale												
112	Riduzione o mantenimento in schiavit� o in servit�	Art. 600 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
113	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
114	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
115	Detenzione o accesso a materiale pornografico (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)	Art. 600-quater c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	1	POCO PROBABILE	3	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (21)
116	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	1	POCO PROBABILE	3	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (21)
117	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
118	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	1	POCO PROBABILE	3	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (12)
119	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	3	1	POCO PROBABILE	3	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (12)
120	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
121	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	4	GRAVE	12	1	POCO PROBABILE	12	RISCHIO BASSO	Amministrazione del personale (10) Gestione del personale (11)
122	Adescamento di minorenni (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)	Art. 609-undecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
123	Tortura	Art. 613-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
124	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere torture	Art. 613-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-sexies: Abusi di mercato												
125	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
126	Manipolazione del mercato (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)	Art. 185 TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
127	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
128	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
129	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014	Art. 187-ter.1 TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
130	Responsabilit� dell'ente	Art. 187-quinquies- TUF	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
131	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 14 REG. EU. n. 596/2014	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
132	Divieto di manipolazione del mercato	Art. 15 REG. EU. n. 596/2014	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	4	GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro												
133	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	4	GRAVE	12	2	MODERATAMENTE PROBABILE	24	RISCHIO MEDIO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (13)
134	Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente	Art. 55 D.Lgs.n.81 del 9 Aprile2008	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (13)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
135	Lesioni personali colpose	Art. 590 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (13)
Articolo 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè Autoriciclaggio												
136	Ricettazione (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)	Art. 648 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione delle Risorse finanziarie (7), Gestione degli acquisti di beni e servizi(8)
137	Riciclaggio (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)	Art. 648 bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione delle Risorse finanziarie (7), Gestione degli acquisti di beni e servizi(8)
138	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)	Art. 648-ter c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione delle Risorse finanziarie (7), Gestione degli acquisti di beni e servizi(8)
139	Autoriciclaggio (modificato da D. Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021)	Art. 648-ter.1 c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	2	MODERATAMENTE PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione delle risorse finanziarie (7)
Articolo 25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti												
140	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)	Art. 493-ter C.p. Regio decreto n. 1398	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione delle risorse finanziarie (7)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
141	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Introdotta da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)	Art. 493-quater c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
142	Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)	Art. 640-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (12)
Articolo 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore												
143	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171 modificato dalla L. n. 406/81, dalla L. n. 248/ 2000, dal D.L. n. 7/ 2005	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	
144	Abusiva pubblicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-bis modif. dalla L. n. 248/ 2000	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (12)
145	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-ter modif. dalla L. n. 191/2009, dalla L. n. 248/ 2000, dal D.L. n. 7/ 2005, D.lgs.n.68/2003	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei sistemi informativi aziendali (12)
146	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-septies	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	
147	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Legge 633/41 del 22/04/1941, Art. 171-octies	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	
Articolo 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità pubblica												
148	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali, arbitrali (4)
Articolo 25-undecies: Reati ambientali												
149	Inquinamento ambientale	Art. 452 -bis c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)
150	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	3	PROBABILE	18	RISCHIO MEDIO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
151	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452 quinquies c.p.	3	RISCHIOSITA' MEDIA	3	MODERATAMENTE GRAVE	9	1	POCO PROBABILE	9	RISCHIO BASSO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)
152	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452 sexies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
153	Circostanze aggravanti	Art. 452 octies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	3	MODERATAMENTE GRAVE	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
154	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452 quaterdecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
155	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
156	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022)	Art. 733-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
157	Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia	L. n.150/92 (vigente al 1/06/2015)	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
158	Scarichi di acque reflue-Sanzioni penali	D.Lgs.n.152/2006, Art.137	3	RISCHIOSITA' MEDIA	2	SIGNIFICATIVO	6	1	POCO PROBABILE	6	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)
159	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	D.Lgs.n.152/2006, Art.256	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
160	Bonifica dei siti	D.Lgs.n.152/2006, Art.257	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
161	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Modificato da D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020)	D.Lgs.n.152/2006, Art.258	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)
162	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs.n.152/2006, Art.259	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
163	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	D.Lgs.n.152/2006, Art.260	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
164	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D.Lgs.n.152/2006, Art.260-bis	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
165	Sanzioni per il superamento valor limite di emissione	D.Lgs.n.152/2006, Art.279	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
166	Inquinamento doloso provocato da navi	D.Lgs.n.202/2007, Art.8	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
167	Inquinamento colposo provocato da navi	D.Lgs.n.202/2007, Art.9	2	RISCHIOSITA' BASSA	3	MODERATAMENTE GRAVE	6	1	POCO PROBABILE	6	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente (1)
168	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93, Art. 3	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare												
169	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (ultimo agg.to del D.Lgs.n.40 del 4.3. 2014 e L.161/2017)	Art. 22 D.Lgs.n.286/98	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	3	2	MODERATAMENTE PROBABILE	6	RISCHIO RESIDUO	Gestione del personale (10), Amministrazione del personale (11)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R ₅ 0-4	R ₅ Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
200	Dichiarazione infedele (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 4 D.Lgs.n.74	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
201	Omessa dichiarazione (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 5 D.Lgs.n.74	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6)
202	Indebita compensazione (inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 10 quater	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
Articolo 25-sexiesdecies: Contrabbando-diritti di confine												
203	Diritti doganali e diritti di confine	Art. 34 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
204	Presupposto dell'obbligo doganale	Art. 36 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973, comma 1	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
205	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	Art. 282 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
206	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	Art. 283 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
207	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	Art.284 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
208	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	Art. 285 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
209	Contrabbando nelle zone extra-doganali	Art. 286 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
210	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	Art. 287 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
170	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 Commi 3, 3-bis, 3-ter,5 D.Lgs.n.286/98	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-terdecies: Reati di razzismo e xenofobia												
171	Propaganda e istigazione e delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	Art. 604-bis c. p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	1	POCO SIGNIFICATIVO	0	2	MODERATAMENTE PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati												
193	Frode in competizioni sportive	Art. 1 L.401/1989	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
194	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	Art. 4 L.401/1989	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 25-quinquiesdecies: Reati tributari												
195	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)	Art. 2 D.Lgs.n.74	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
196	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici inesistenti (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)	Art. 3 D.Lgs.n.74	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	2	SIGNIFICATIVO	2	1	POCO PROBABILE	2	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
197	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)	Art. 8 D.Lgs.n.74	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
198	Occultamento o distruzione di documenti contabili (modif. da Art. 39 D.L. 124 del 26 ott. 2019)	Art. 10 D.Lgs.n.74	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)
199	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.	2	RISCHIOSITA' BASSA	2	SIGNIFICATIVO	4	1	POCO PROBABILE	4	RISCHIO RESIDUO	Gestione degli acquisti di beni e servizi (8), Gestione delle risorse finanziarie (7), Gestione dei rapporti con i soci (6), Gestione della contabilità (5)

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R ₅ 0-4	R ₅ Rilevanza Rischiosità	g 1-4	g Gravità	Ir	f 1-4	f Frequenza di accadimento	Ipr	Valorizzazione Ipr	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorità del rischio	
211	Contrabbando nei depositi doganali	Art. 288 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
212	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	Art. 289 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
213	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Art. 290 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
214	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	Art. 291 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
215	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art.291-bis Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
216	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art. 291-ter Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
217	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art.291-quater Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
218	Altri casi di contrabbando	Art. 292 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
219	Circostanze aggravanti del contrabbando	Art. 295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
220	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)	Art. 301 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Art.25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale												
221	Furto di beni culturali	Art. 518-bis c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
222	Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518-ter c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
223	Ricettazione di beni culturali	Art. 518-quater c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
224	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518-octies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
225	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518-novies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
226	Importazione illecita di beni culturali	Art. 518-decies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _g Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
227	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art.518-undecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
228	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art.518-duodecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
229	Contraffazione di opere d'arte	Art.518-quaterdecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Art.25-duodevices: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici												
230	Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-sexies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
231	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-terdecies c.p.	0	RISCHIOSITA' TRASCURABILE	2	SIGNIFICATIVO	0	1	POCO PROBABILE	0	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Articolo 26: Delitti tentati												
232	Delitto tentato	Art.56 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
L. n.146/2006: Reati transnazionali												
233	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorit� giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
234	Favoreggiamento personale	Art. 378 c. p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
235	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
236	Associazione di tipo mafioso	Art.416-bis c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
237	Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attivit� mafiose	Art. 416-bis.1 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
238	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art.12 D.lgs.n.286 25/07/98	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
239	Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74. D.P.R. 309/90	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
240	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri	D.P.R. n.43 del 23/01/73	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
241	Operazioni sotto copertura [Modificato da Legge del 9/01/2019 n.3 e da Art.2 Legge del 09/03/22 n.22]	Art.9 comma a e b-bis, della legge 16 marzo 2006, n.146	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
Art.12 L. n.9/2013: Responsabilit� degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato												
242	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art. 440 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	

N.	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONTE ORIGINALE	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosita	g 1-4	g Gravita	I _r	f 1-4	f Frequenza di accadimento	I _{pr}	Valorizzazione I _{pr}	Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi
											Indice di priorit� del rischio	
243	Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate	Art. 442 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
244	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art. 444-ter c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
245	Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di Ingegno o di prodotti industriali	Art. 473 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
246	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
247	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
248	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
249	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	
250	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517 quater c.p.	1	RISCHIOSITA' IRRILEVANTE	3	MODERATAMENTE GRAVE	1	1	POCO PROBABILE	1	RISCHIO MERAMENTE TEORICO	